



*Autonomie Locali - Polizie Locali
Fe.N.A.L - S.U.L.P.M.*

Segreteria Regione Piemonte
Viale A. Gramsci n° 22/b = 10093 Collegno (TO)
Tel. 0117808111 Fax 0257760418 = Cell. 3406117373
posta elettronica: piemonte@sulpl.it - piemonte@diccap.it
sulplpiemonte@pec.it - diccap-piemonte@pec.it

Collegno, 11 aprile 2018

Al Sig. Sindaco
Dott. Federico Borgna

All'assessore alla P.M.
Sig.ra Paola Olivero

All'Assessore al Personale
Ing. Guido Lerda

Al Segretario Generale
Dott. Corrado Parola

A S.E. Prefetto della Provincia di Cuneo
Avv. Giovanni Russo

Alla Regione Piemonte
c.a. Sig. Dirigente Settore Polizia Locale

Oggetto: illegittimità Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Cuneo n° 91 del 29 marzo 2018.

Egregi,

alla scrivente O.S. corre l'obbligo di segnalare l'illegittimità della Deliberazione di Giunta n° 91/2018 del 29 marzo 2018 (Organizzazione interna dell'ente-approvazione nuova macrostruttura) che, nel modificare la struttura organizzativa del comune di Cuneo, riducendo definitivamente da 9 a 8 le strutture organizzative direzionali previste in dotazione organica, sceglie di eliminare il Settore (struttura permanente) Polizia Municipale, riducendolo a Servizio (struttura subordinata), e di porre il Corpo della Polizia Municipale ed il suo Comandante sotto la direzione di altro dirigente.

Ne consegue l'altrettanto illegittimo provvedimento sindacale che individua nell'Arch. Giovanni Previgliano, nella sua qualità di Dirigente del "Settore Patrimonio, attività di piano e manifestazioni", il dirigente di riferimento del Servizio - Comando di Polizia Municipale e Protezione Civile.

Conseguentemente, la Deliberazione di G.C. n° 91 del 29 marzo 2018 (Organizzazione interna dell'ente-approvazione nuova macrostruttura) risulta illegittima nella parte in cui prevede la modifica/innovazione e più precisamente "al settore Patrimonio, attività di piano,



***Autonomie Locali - Polizie Locali
Fe.N.A.L - S.U.L.P.M.***

Segreteria Regione Piemonte
Viale A. Gramsci n° 22/b - 10093 Collegno (TO)
Tel. 0117808111 Fax 0257760418 = Cell. 3406117373
posta elettronica: piemonte@sulpl.it - piemonte@diccap.it
sulplpiemonte@pec.it - diccap-piemonte@pec.it

valorizzazioni e manifestazioni viene attribuita la responsabilità relativa all'attività amministrativa di competenza della struttura autonoma "Polizia municipale", dedicata a funzioni specialistiche e non presidiate da una figura dirigenziale.

Come noto, le norme statali e regionali vigenti in materia, sanciscono la totale autonomia del Corpo della Polizia Municipale, il cui Comandante deve essere sottoposto solamente al Sindaco o all'assessore delegato, con l'illegittimità di ogni interposizione di terzi nell'ambito organizzativo di tale rapporto.

La Legge 7 marzo 1986, n° 65, legge - quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, dispone all'art. 7 co. 5 che "l'ordinamento si articola in: a) responsabile del Corpo (Comandante); b) addetti al coordinamento e al controllo; c) operatori", mentre all'art. 8 co. 1 stabilisce che: "Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo". L'autonomia del Corpo si spiega anche in ragione della specifica caratterizzazione delle funzioni del personale che vi appartiene. E' sufficiente al riguardo considerare l'attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della Polizia Municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità (art. 5).

Anche la Legge regionale 30 novembre 1987 n° 58 (norme in materia di Polizia Locale) all'art. 6 stabilisce, al comma primo, che "le strutture organizzative del servizio di Polizia locale o i Corpi dei Vigili urbani, dove esistano, dipendono per l'esercizio delle funzioni dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, il quale impartisce le direttive e gli ordini", configurando perciò anch'essa il Corpo di Polizia Municipale come entità organizzativa distinta ed autonoma dalle altre strutture dell'apparato comunale.

La Legge piemontese stabilisce, inoltre, l'obbligo di una precisa subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo - art. 8 -, una professionalità del tutto speciale rispetto a qualsiasi altro dipendente comunale - art. 9 -, la distinzione per gradi e l'obbligo di una divisa - art. 17, disposizioni incompatibili con qualsiasi previsione di subordinazione ad un dirigente diverso dal Comandante della Polizia Municipale.

L'illegittimità dei provvedimenti assunti dalle Deliberazioni della Giunta Comunale della Città di Cuneo trovano riscontro anche nelle costanti pronunce della Giustizia Amministrativa che stabiliscono che "con la istituzione del Corpo di Polizia Municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune, costituita dall'aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di Polizia Locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un Comandante (anch'egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco" (Consiglio di Stato, V, 4 settembre 2000 n° 4663).



***Autonomie Locali - Polizie Locali
Fe.N.A.L - S.U.L.P.M.***

Segreteria Regione Piemonte
Viale A. Gramsci n° 22/b = 10093 Collegno (TO)
Tel. 0117808111 Fax 0257760418 = Cell. 3406117373
posta elettronica: piemonte@sulpl.it - piemonte@diccap.it
sulplpiemonte@pec.it - diccap-piemonte@pec.it

“L’autonomia che deve essere necessariamente riservata ai singoli Corpi di Polizia Municipale richiede che il suo organo di vertice non possa essere sottoposto alle dipendenze di altro dirigente, ma che debba dipendere dai soli organi politici del Comune e ciò anche a fronte della sola previsione del doversi rapportare con il Dirigente di Settore” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, n° 00590/2002)

“La Polizia Municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura” (Cons. Stato n° 4663/00 cit.).

“E’ evidente quindi che il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, deve averne la responsabilità e rispondere direttamente al Sindaco delle relative attività, senza l’interposizione di un dirigente amministrativo che non abbia lo *status* di appartenente al Corpo di Polizia Municipale” (Consiglio di Stato, V, 27 agosto 2012 n° 04605).

Inoltre, “la scelta dell’ente di prevedere però genericamente e indistintamente la controfirma del responsabile del settore per tutti gli atti emessi dal Comandante di polizia municipale è illegittima, poiché contrasta con le prerogative di indipendenza e autonomia del medesimo e con la sua peculiare posizione di vertice del servizio di Polizia municipale assicurate dall’articolo 9 comma 1 della legge n. 65/1986 e dalle conformi disposizioni legislative regionali. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno, sezione II, con la sentenza n. 265 del 13 febbraio 2017”.

La scrivente Organizzazione Sindacale, richiama le disposizioni della giurisprudenza amministrativa, la quale sentenzia che la normativa di settore, sia quella di principio contenuta nella legge statale, che quella regionale, non consente assolutamente che il Corpo di Polizia Municipale possa essere in alcun modo soggetto ad un diverso potere dirigenziale, prevedendo, al contrario, una diretta sottoposizione del Comandante esclusivamente al Sindaco oppure ad un Assessore da questi delegato.

Le ragioni di tale scelta di fondo risiedono nella peculiarità delle funzioni e dei compiti affidati alla Polizia Municipale: tra le competenze della Polizia Municipale rientrano, oltre ad attività tipicamente amministrative, anche funzioni di vigilanza e di polizia giudiziaria che esulano dalle attribuzioni di un ente locale. “Il Corpo rappresenta, quindi, una struttura che, sebbene appartenga all’assetto organizzativo di un Comune, presenta tuttavia alcuni tratti peculiari in considerazione dei quali deve essergli sempre garantita la totale autonomia rispetto agli altri organi ed uffici dell’Ente Locale. Tale autonomia deve essere assicurata in termini di pienezza, quindi sia con riferimento a tutti i compiti tecnico-operativi che riguardo al suo assetto organizzativo interno; infatti, operare una distinzione in tal senso, potrebbe determinare il mancato perseguimento dell’obiettivo che la legge si propone, dal momento



*Autonomie Locali - Polizie Locali
Fe.N.A.L - S.U.L.P.M.*

Segreteria Regione Piemonte
Viale A. Gramsci n° 22/b = 10093 Collegno (TO)
Tel. 0117808111 Fax 0257760418 = Cell. 3406117373
posta elettronica: piemonte@sulpl.it - piemonte@diccap.it
sulplpiemonte@pec.it - diccap-piemonte@pec.it

che non avrebbe senso alcuno garantire l'autonomia del Corpo, sotto il profilo operativo, per poi consentire un'ingerenza di un dirigente amministrativo, ad esso esterno, per questioni di organizzazione del servizio o del personale; in tal modo, infatti, potrebbe determinarsi un condizionamento dell'attività del Corpo che resterebbe autonomo solo sotto il profilo formale.

Senza dimenticare le difficoltà esistenti nell'operare una netta distinzione tra compiti amministrativi e tecnico-operativi tipici della polizia locale." (T.A.R. Piemonte 590/02)

Pertanto, ancorché la nuova pianta organica approvata dalla Giunta Comunale preveda comunque l'istituzione di un Comandante per il Corpo di Polizia Municipale, che quindi non è rimasto privo del suo organo di vertice, tuttavia, la sottoposizione di quest'ultimo ad un dirigente di altro Settore, in cui l'Unità Operativa "Polizia Municipale" è stata inserita, costituisce **violazione del principio di autonomia del Corpo**, rendendo così illegittima la relativa delibera.

La totale autonomia del Corpo di Polizia Municipale deve essere sempre garantita, per cui non è possibile che il suo organo di vertice venga sottoposto alle dirette dipendenze di un dirigente, ancorché quest'ultimo si collochi come mero intermediario tra il Comandante ed il Sindaco (Consiglio di Stato, V Sezione, 4.9.2000, n° 4663; T.A.R. Puglia, Lecce, 27.7.2000, n° 3196; T.A.R. Veneto, 4.6.1998, n° 868; T.A.R. Veneto, 30.5.1997, n° 915; T.A.R. Veneto, 26.2.1993, n° 147).

Da tale quadro normativo di riferimento, che esclude in radice ogni forma di sottoposizione del Corpo di Polizia Municipale ad un potere dirigenziale diverso da quello del suo Comandante, discende che ne deve essere sempre garantita l'autonomia organizzativa e funzionale; anche solamente un'informativa in merito all'attività svolta o l'osservanza delle direttive di un dirigente esterno alla struttura del Corpo di Polizia Municipale, anche qualora dovessero riguardare solo le funzioni cosiddette meramente amministrative, risulta illegittimo.

La totale autonomia del Corpo, il cui Comandante deve essere sottoposto, nell'esercizio delle proprie funzioni, direttamente e solamente al Sindaco o ad un Assessore delegato, fa considerare illegittima ogni interposizione di terzi nell'ambito di tale rapporto, anche se prevista nell'assetto organizzativo dell'ente. La nuova pianta organica del Comune di Cuneo, nel prevedere la soppressione del Settore "Polizia Municipale", e la sua collocazione alle dipendenze del Dirigente del Settore Patrimonio, attività di piano e manifestazioni, viola l'autonomia del Corpo e la sua diretta sottoposizione al potere del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Per quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede alle SS.VV. di deliberare in riparazione e revisione, per uniformare gli ordinamenti comunali alle disposizioni di legge e della giurisprudenza amministrativa.



***Autonomie Locali - Polizie Locali
Fe.N.A.L - S.U.L.P.M.***

Segreteria Regione Piemonte
Viale A. Gramsci n° 22/b - 10093 Collegno (TO)
Tel. 0117808111 Fax 0257760418 = Cell. 3406117373
posta elettronica: piemonte@sulpl.it - piemonte@diccap.it
sulplpiemonte@pec.it - diccap-piemonte@pec.it

La presente è da intendersi come formale diffida alla Spett.le Amministrazione Comunale a rettificare quanto disposto onde attenersi alle citate disposizioni di legge così come confermate dalla riportata giurisprudenza amministrativa, palesemente violate dalla Delibera in argomento, con l'avvertimento che qualora la Spett.le Amministrazione Comunale non dovesse recepire quanto sopra rappresentato, la scrivente O.S. si attiverà nelle opportune sedi per ottenere il ripristino della situazione legale.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Piero Primucci